



DETERMINAZIONE n. 155 del 10 settembre 2020

Direzione

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo Transattivo sul contenzioso giudiziale relativo ai PEF del Servizio Gestione Rifiuti di alcuni comuni del bacino Modenese (anni 2013 – 2019), in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 36 del 29 luglio 2020.

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n.23/2011;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 77 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;
- le proprie determinazioni n. 8 del 20 gennaio 2020, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 92 del 3 giugno 2020 “Piano esecutivo di gestione 2020-2022 - Approvazione parte obiettivi per l’anno 2020”;

premesse che nell’ambito del contenzioso giudiziale che coinvolge l’Agenzia e alcuni Comuni del Bacino Modenese in materia di PEF, il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna ha emesso le seguenti sentenze di primo grado, liquidando le spese legali a favore delle parti vincitrici (Atersir ed Hera S.p.A.) nella misura di 3.000 euro a ricorso e precisamente:

- Comune di Sassuolo RG nn. 658/2013, 908/2014, 898/2015, 987/2016, 668/2017, 360/2018, 406/2019, definiti con sentenze 29 gennaio 2020, nn. 80-86;
- Comuni di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine RG nn. 919/2014, 885/2015, 704/2017, definiti con sentenze 20 febbraio nn. 179, 177, 175;
- Comuni di Maranello e Fiorano Modenese RG n. 660/2018, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 178;
- Comune di Maranello RG n. 371/2019, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 180;
- Comune di Fiorano Modenese RG n. 424/2019, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 176;
- Comune di Formigine RG nn. 322/2018, 369/2019, definiti con sentenze 16 aprile 2020, nn. 233, 234;
- Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola), Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca RG n. 451/2017, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 182;

- Unione Terre di Castelli (Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola), Comune di Zocca RG. n. 413/2018, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 183;

dato atto che con lettere degli Avv.ti del Comune di Sassuolo (PG.AT 24.06.2020.0004601), dei Comuni di Maranello e Formigine (PG.AT 24.06.2020.0004585 e PG.AT 01.07.2020.0004814), nonché dei Comuni facenti parte dell'Unione Terre di Castelli tramite corrispondenza con i legali dell'Agenzia, tali Comuni avanzavano la proposta di rinunciare all'impugnazione delle sentenze di primo grado a fronte della rinuncia da parte dell'Agenzia al recupero delle spese legali liquidate dal Tribunale;

considerato che, il Consiglio d'Ambito del 29 giugno 2020, informato della proposta di cui sopra, non riteneva soddisfacenti le richieste avanzate dai Comuni tramite i propri legali per gli eventuali profili di responsabilità contabile che potrebbero sussistere anche in virtù del fatto che la proposta non proveniva da tutti gli enti in causa;

dato atto che, con nota del Direttore dell'Agenzia (PG.AT 03.07.2020.0004903) indirizzata ai Comuni proponenti e ai loro legali, nonché agli altri Comuni del bacino modenese con i quali è in atto un contenzioso giudiziale, definito in primo grado o pendente dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, nonché ad Hera S.p.A., parte cointeressata, si ponevano ulteriori condizioni al fine di addivenire ad un accordo transattivo, ossia l'adesione di tutti i Comuni del bacino modenese in causa con l'Agenzia e di Hera S.p.A., e la rinuncia alle cause ancora pendenti:

- Comuni di Savignano sul Panaro e Castelvetro di Modena RG n. 326/2019, pendente dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna;
- Comuni di Maranello e Formigine RG n. 716/2020, pendente dinanzi al Consiglio di Stato;

dato atto, inoltre, che i legali del Comune di Sassuolo (PG.AT. 0005132 del 14/7/2020), dei Comuni di Maranello, Formigine, Fiorano Modenese, Unione Terre di Castelli, Guiglia, Marano s/p e Zocca, Savignano e Castelvetro (PG.AT. 0005151 del 15/7/2020, PG.AT. 0005111 del 13/7/2020, PG.AT 20.07.2020.0005296), nonché i legali di Hera S.p.A. (PG.AT. 0005018 del 9/7/2020), hanno aderito alla controproposta avanzata da Atersir, accettando le sentenze pronunciate in primo grado rinunciando all'impugnazione e alle azioni tuttora pendenti, a fronte della rinuncia al recupero delle spese legali da parte di Hera S.p.A. ed Atersir;

considerato che, con Deliberazione n. 36 del 29 luglio 2020, il Consiglio d'Ambito, ha aderito all'accordo transattivo per porre fine al contenzioso giudiziale in materia di Pef del Servizio Gestione Rifiuti per le annualità 2013 – 2019 coinvolgente alcuni Comuni del Bacino modenese e l'Agenzia, dando mandato allo scrivente a sottoscriverlo alle condizioni indicate;

ritenuto di approvare, conseguentemente, lo schema di accordo transattivo, così come da documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto l'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 -bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare lo schema di accordo transattivo allegato al presente atto al fine della sottoscrizione dello stesso in esecuzione della Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 36 del 29 luglio 2020;
2. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)



Allegato alla determinazione n. 155 del 10 settembre 2020

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo Transattivo sul contenzioso giudiziale relativo ai PEF del Servizio Gestione Rifiuti di alcuni comuni del bacino Modenese (anni 2013 – 2019), in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 36 del 29 luglio 2020.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 10 settembre 2020

Allegato alla determinazione n. 155 del 10 settembre 2020

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

COMUNE DI SASSUOLO, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione ai legali incaricati dei contenziosi oggetto dell'accordo stesso, avv. Marina Baschieri e avv. Annamaria Grasso;

COMUNE DI MARANELLO, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione ai legali incaricati dei contenziosi oggetto dell'accordo stesso, avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti;

COMUNE DI FORMIGINE, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione ai legali incaricati dei contenziosi oggetto dell'accordo stesso, avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti nonché avv. Barbara Bellentani e avv. Alessia Trenti per i ricorsi, meglio specificati *infra*, RG n. 322/2018 e n. 369/2019;

COMUNE DI FIORANO MODENESE, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione ai legali incaricati dei contenziosi oggetto dell'accordo stesso, avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti nonché avv. Anna Lagonegro per il ricorso, meglio specificato *infra*, RG n. 424/2019;

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI", giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo nell'interesse proprio e dei Comuni, facenti parte dell'Unione, di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola (nonché del Comune di Castelnuovo Rangone limitatamente al ricorso, meglio specificato *infra*, RG n. 451/2017), dando mandato per la sottoscrizione al legale incaricato dei contenziosi oggetto dell'accordo stesso, avv. Rosaria Campolieti;

COMUNE DI ZOCCA, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione al legale incaricato dei contenziosi oggetto dell'accordo stesso, avv. Rosaria Campolieti;

COMUNE DI GUIGLIA, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione al legale incaricato del contenzioso oggetto dell'accordo stesso, avv. Rosaria Campolieti;

COMUNE DI MARANO SUL PANARO, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione al legale incaricato del contenzioso oggetto dell'accordo stesso, avv. Rosaria Campolieti;

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione ai legali incaricati del contenzioso oggetto dell'accordo stesso, avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti;

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA, giusta delibera di Giunta n. [●] del [●], che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione ai legali incaricati del contenzioso oggetto dell'accordo stesso, avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti;

E

ATERSIR, giusta delibera del Consiglio d'Ambito CAMB/2020/36 del 29 luglio 2020, che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione al Direttore *pro tempore*, ing. Vito Belladonna;

E

HERA s.p.a., in persona del Presidente esecutivo, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Tomaso Tommasi di Vignano, a ciò abilitato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2020, che ha approvato lo schema dell'accordo, dando mandato per la sottoscrizione ai legali incaricati dei contenziosi oggetto dell'accordo stesso, avv. prof. Giuseppe Caia, avv. prof. Nicola Aicardi e avv. Pietro Acri.

PREMESSO CHE

- i Comuni e l'Unione di Comuni summenzionati hanno presentato contro ATERSIR e nei confronti di HERA s.p.a. ricorsi al TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, per l'annullamento delle delibere del Consiglio d'Ambito di ATERSIR, approvative, per gli anni dal 2013 al 2019, dei PEF annuali del servizio di gestione dei rifiuti urbani affidato a HERA s.p.a., e in dettaglio:

Comune di Sassuolo

(avv. Marina Baschieri e avv. Annamaria Grasso)

RG 658/2013, definito con sentenza di rigetto 29 gennaio 2020, n. 80

RG 908/2014, definito con sentenza di rigetto 29 gennaio 2020, n. 81

RG 898/2015, definito con sentenza di rigetto 29 gennaio 2020, n. 82

RG 987/2016, definito con sentenza di rigetto 29 gennaio 2020, n. 83

RG 668/2017, definito con sentenza di rigetto 29 gennaio 2020, n. 84

RG 360/2018, definito con sentenza di rigetto 29 gennaio 2020, n. 85

RG 406/2019, definito con sentenza di rigetto 29 gennaio 2020, n. 86

Comuni di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine

(avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti)

RG 919/2014, definito con sentenza di rigetto 20 febbraio 2020, n. 179

RG 885/2015, definito con sentenza di rigetto 20 febbraio 2020, n. 177

RG 704/2017, definito con sentenza di rigetto 20 febbraio 2020, n. 175

Comuni di Maranello e Fiorano Modenese

(avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti)

RG 660/2018, definito con sentenza di rigetto 20 febbraio 2020, n. 178

Comune di Maranello

(avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti)

RG 371/2019, definito con sentenza di rigetto 20 febbraio 2020, n. 180

Comune di Fiorano Modenese

(avv. Anna Lagonegro)

RG 424/2019, definito con sentenza di rigetto 20 febbraio 2020, n. 176

Comune di Formigine

(avv. Barbara Bellentani e avv. Alessia Trenti)

RG 322/2018, definito con sentenza di rigetto 16 aprile 2020, n. 233

RG 369/2019, definito con sentenza di rigetto 16 aprile 2020, n. 234

Unione di Comuni “Terre di Castelli” (per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola) e Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca

(avv. Rosaria Campolieti)

RG 451/2017, definito con sentenza di rigetto 20 febbraio 2020, n. 182

Unione di Comuni “Terre di Castelli” (per i Comuni di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola) e Comune di Zocca

(avv. Rosaria Campolieti)

RG 413/2018, definito con sentenza di rigetto 20 febbraio 2020, n. 183

Comuni di Savignano sul Panaro e Castelvetro di Modena

(avv. Maria Antonietta Rizzo e Rosaria Campolieti)

RG 326/2019, pendente;

- i Comuni di Maranello e Formigine hanno altresì proposto, con i legali avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti, appello al Consiglio di Stato (Sezione IV, RG 716/2020, pendente), avverso l'ordinanza del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 4 giugno 2019, n. 516, che ha definito il ricorso RG 986/2016, proposto dai Comuni medesimi (nonché dal Comune di Fiorano Modenese);
- con le richiamate sentenze il TAR Emilia-Romagna, ha, come detto, rigettato i ricorsi presentati e sopra descritti, condannando i summenzionati Enti ricorrenti a corrispondere (per ogni giudizio) euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, sia ad ATERSIR sia a HERA s.p.a.;
- i summenzionati Enti ricorrenti hanno presentato ad ATERSIR e a HERA s.p.a. proposte transattive con cui si sono impegnati ad accettare le richiamate sentenze del TAR Emilia-Romagna, rinunciando a impugnarle, a fronte della rinuncia di ATERSIR e di HERA

s.p.a. a richiedere il pagamento delle spese legali liquidate in loro favore dal TAR Emilia-Romagna con le sentenze sopra richiamate;

- le proposte transattive sono state favorevolmente riscontrate da ATERSIR e da HERA s.p.a., a condizione che gli Enti ricorrenti interessati si impegnassero anche a rinunciare ai richiamati ricorsi tuttora pendenti avanti al TAR Emilia-Romagna (RG 326/2019) e al Consiglio di Stato (RG 716/2020) e l'accordo transattivo fosse contestualmente sottoscritto da tutti i summenzionati Enti ricorrenti;
- il Comune di Castelvetro di Modena e il Comune di Savignano sul Panaro, rispettivamente con delibera di Giunta n. 56 del 13 luglio 2020 e n. 65 del 20 luglio 2020, hanno già deliberato di rinunciare al ricorso pendente al TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, RG 326/2019;
- il Comune di Maranello e il Comune di Formigine, rispettivamente con delibera di Giunta n. 71 del 3 giugno 2020 e n. 52 del 21 maggio 2020, hanno già deliberato di rinunciare al ricorso in appello pendente al Consiglio di Stato, Sezione IV, RG 716/2020.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Il Comune di Sassuolo accetta le succitate sentenze del TAR Emilia-Romagna 29 gennaio 2020, da n. 80 a n. 86 e dichiara di rinunciare irrevocabilmente a impugnarle, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 2) Il Comune di Maranello:
 - ✓ accetta le succitate sentenze del TAR Emilia-Romagna 20 febbraio 2020, n. 175 e da n. 177 a n. 180 e dichiara di rinunciare irrevocabilmente a impugnarle, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●];
 - ✓ conferma di rinunciare irrevocabilmente al succitato appello pendente al Consiglio di Stato, RG 716/2020, come già deliberato con delibera di Giunta n. 71 del 3 giugno 2020, come in effetti conferma con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 3) Il Comune di Fiorano Modenese accetta le succitate sentenze del TAR Emilia-Romagna 20 febbraio 2020, da n. 175 a n. 179 e dichiara di rinunciare irrevocabilmente a impugnarle, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 4) Il Comune di Formigine:
 - ✓ accetta le succitate sentenze del TAR Emilia-Romagna 20 febbraio 2020, n. 175, n. 177 e n. 179 e 16 aprile 2020, n. 233 e n. 234 e dichiara di rinunciare irrevocabilmente a impugnarle, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●];

- ✓ conferma di rinunciare irrevocabilmente al succitato appello pendente al Consiglio di Stato, RG 716/2020, come già deliberato con delibera di Giunta n. 52 del 21 maggio 2020, come in effetti conferma con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 5) L'Unione di Comuni "Terre di Castelli", nell'interesse proprio e dei Comuni, facenti parte dell'Unione, di Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola (nonché del Comune di Castelnuovo Rangone, limitatamente alla sentenza n. 182/2020), accetta le succitate sentenze del TAR Emilia-Romagna 20 febbraio 2020, n. 182 e n. 183 e dichiara di rinunciare irrevocabilmente a impugnarle, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 6) Il Comune di Guiglia accetta la succitata sentenza del TAR Emilia-Romagna 20 febbraio 2020, n. 182 e dichiara di rinunciare irrevocabilmente a impugnarla, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 7) Il Comune di Marano sul Panaro accetta la succitata sentenza del TAR Emilia-Romagna 20 febbraio 2020, n. 182 e dichiara di rinunciare irrevocabilmente a impugnarla, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 8) Il Comune di Zocca accetta le succitate sentenze del TAR Emilia-Romagna 20 febbraio 2020, n. 182 e n. 183 e dichiara di rinunciare irrevocabilmente a impugnarle, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 9) Il Comune di Castelvetro di Modena conferma di rinunciare irrevocabilmente al succitato ricorso pendente al TAR Emilia-Romagna, RG 326/2019, come già deliberato con delibera di Giunta n. n. 56 del 13 luglio 2020, come in effetti conferma con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 10) Il Comune di Savignano sul Panaro conferma di rinunciare irrevocabilmente al succitato ricorso pendente al TAR Emilia-Romagna, RG 326/2019, come già deliberato con delibera di Giunta n. n. 65 del 20 luglio 2020, come in effetti conferma con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera di Giunta n. [●] del [●].
- 11) ATERSIR, a fronte delle anzidette accettazioni delle sentenze del TAR Emilia-Romagna e delle rinunce a impugnarle nonché delle anzidette rinunce ai ricorsi pendenti, dichiara di rinunciare irrevocabilmente alle spese legali liquidate a proprio favore dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, con le sentenze 29 gennaio 2020, da n. 80 a n. 86; 20 febbraio 2020, da n. 175 a n. 180, n. 182 e n. 183; 16 aprile 2020, n. 233 e n. 234 ed altresì di accettare, a spese compensate, le rinunce ai ricorsi pendenti (TAR Emilia-Romagna, RG 326/2019, e Consiglio di Stato, RG 716/2020),

- come in effetti rinuncia e accetta con la sottoscrizione del presente accordo e giusta delibera del Consiglio d'Ambito CAMB/2020/36 del 29 luglio 2020.
- 12) HERA s.p.a., a fronte delle anzidette accettazioni delle sentenze del TAR Emilia-Romagna e delle rinunce a impugnarle nonché delle anzidette rinunce ai ricorsi pendenti, dichiara di rinunciare irrevocabilmente alle spese legali liquidate a proprio favore dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, con le sentenze 29 gennaio 2020, da n. 80 a n. 86; 20 febbraio 2020, da n. 175 a n. 180, n. 182 e n. 183; 16 aprile 2020, n. 233 e n. 234 ed altresì di accettare, a spese compensate, le rinunce ai ricorsi pendenti (TAR Emilia-Romagna, RG 326/2019, e Consiglio di Stato, RG 716/2020), come in effetti rinuncia e accetta con la sottoscrizione del presente accordo.
- 13) Le rinunce ai ricorsi pendenti (TAR Emilia-Romagna, RG 326/2019, e Consiglio di Stato, RG 716/2020) saranno perfezionate a cura e spese dei Comuni ricorrenti ai sensi dell'art. 84 del codice del processo amministrativo, e cioè mediante dichiarazioni sottoscritte, notificate alle altre parti e depositate in giudizio con la prova delle avvenute notificazioni.
- 14) L'efficacia delle rinunce alle spese legali di cui ai precedenti punti 11) e 12) è sospensivamente condizionata all'adempimento, da parte dei Comuni ricorrenti interessati, di quanto indicato al precedente punto 13).

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente da tutte le parti intervenute.

per il Comune di Sassuolo

avv. Marina Baschieri e avv. Annamaria Grasso

per il Comune di Maranello

avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti

per il Comune di Formigine

avv. Maria Antonietta Rizzo, avv. Rosaria Campolieti, avv. Barbara Bellentani e avv. Alessia Trenti

per il Comune di Fiorano Modenese

avv. Maria Antonietta Rizzo, avv. Rosaria Campolieti e avv. Anna Lagonegro

per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli" (per sé e per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola)

avv. Rosaria Campolieti

per il Comune di Zocca

avv. Rosaria Campolieti

per il Comune di Guiglia

avv. Rosaria Campolieti

per il Comune di Marano sul Panaro

avv. Rosaria Campolieti



per il Comune di Savignano sul Panaro

avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti

per il Comune di Castelvetro di Modena

avv. Maria Antonietta Rizzo e avv. Rosaria Campolieti

per ATERSIR

ing. Vito Belladonna

per HERA s.p.a.

avv. prof. Giuseppe Caia, avv. prof. Nicola Aicardi e avv. Pietro Acri

La sottoscrizione dagli anzidetti avvocati vale anche al fine della rinuncia al beneficio della solidarietà, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Al medesimo fine, il presente accordo è altresì sottoscritto digitalmente dagli avvocati qui di seguito indicati, legali di ATERSIR nei contenziosi oggetto dell'accordo medesimo:

avv. prof. Franco Mastragostino

avv. Maria Chiara Lista

avv. Enzo Robaldo

avv. Pietro Ferraris

avv. Alessandro Biamonte

avv. Maria Letizia Govoni

avv. prof. Leonardo Zanetti

avv. Annamaria De Michele